

Guida alla compilazione delle domande di mobilità (O.M. 19/02/2010)

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 22 marzo 2010.

Può fare domanda tutto il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado con contratto a tempo indeterminato, compreso chi ha perso la titolarità della sede per aver fruito per più di tre anni degli artt.36 e 59 del CCNL/07 (accettazioni incarichi a tempo determinato): tale personale partecipa nella seconda fase delle operazioni (mobilità tra comuni diversi nell'ambito della provincia). Si precisa che la normativa su "rientri e restituzione al ruolo o qualifica di provenienza" (art. 5) si applica anche al personale docente ed ATA assegnato agli IRRE, all'INDIRE ed all'INVALSI e collocato fuori ruolo che, a domanda, chiede di rientrare in servizio sulla scuola.

I neoassunti in ruolo dal 1/09/09 devono presentare domanda per ottenere per ottenere l'assegnazione della sede definitiva nell'ambito della provincia in cui sono stati assunti : tale assegnazione avviene contestualmente alle operazioni relative ai trasferimenti.

Gli assunti in ruolo con decorrenza giuridica dal 1/09/2008 possono produrre domanda di trasferimento solo in ambito provinciale. Gli assunti in ruolo con decorrenza giuridica dal 1/09/2007 o precedente possono produrre domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale.

Può presentare domanda con la procedura cartacea tutto il personale ATA con contratto a tempo indeterminato. Al personale ATA, a differenza di quello docente, non si applica la normativa prevista dalla legge 124/99 per i neo-assunti.

Modalità di presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio di ruolo

Il personale docente della scuola primaria e secondaria di primo grado deve presentare la domanda di mobilità territoriale (trasferimento) on line (v. scheda a parte); analoga procedura è obbligatoria per chi intende presentare domanda di mobilità professionale (passaggio di ruolo) per la scuola primaria o secondaria di primo grado.

Per la presentazione delle domande nel e per gli altri gradi di scuola (infanzia e secondaria di secondo grado), per il personale educativo, per il personale ATA, rimane la procedura cartacea.

E così, ad esempio, il personale docente della scuola dell'infanzia, deve usare la tradizionale procedura cartacea per presentare domanda di trasferimento, ma per chiedere il passaggio di ruolo alla scuola primaria o secondaria di primo grado deve usare la modalità on line.

Mentre il personale docente della scuola primaria deve invece usare la modalità online per chiedere il trasferimento, ma per chiedere il passaggio di ruolo alla scuola secondaria di secondo grado deve usare la procedura cartacea.

Precedenze e legge 104/92

Art. 7, punti II) e IV): per il personale trasferito d'ufficio la possibilità di rientro con precedenza è stata portata da cinque a sei anni;

Art. 7 punto V): è stato chiarito che, nel caso di figlio che assiste un genitore, l'unicità di funzione nell'assistenza, oltre che dall'impossibilità documentata da parte degli altri

figli, deriva anche dall'impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; Allo stesso punto del contratto è stato chiarito che, nella mobilità a domanda, per usufruire di tale precedenza, in assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile, è obbligatorio indicare il comune vicinore con posti richiedibili; Sempre allo stesso punto è stata introdotta un'importante novità nei trasferimenti interprovinciali: a) resta invariata la possibilità di trasferimento interprovinciale con precedenza per i genitori e i coniugi che assistono; b) invece, i figli che assistono un genitore in situazione di gravità e che abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di nomina in ruolo potranno beneficiare della precedenza nella mobilità tra province diverse solo nelle operazioni di mobilità annuale.

Art. 7, c.2: ai fini dell'individuazione dei perdenti posto, l'esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia di residenza dell'assistito. Qualora la scuola di titolarità sia in un comune diverso da quello dell'assistito, per essere esclusi dalla graduatoria interna bisogna dimostrare la volontà di avvicinarsi alla persona da assistere, attraverso la presentazione della domanda di trasferimento per il comune di residenza dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune vicinore.

Presentazione delle domande di trasferimento

docenti di scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado possono presentare due domande, una per le scuole della provincia di titolarità, un'altra per scuole di una sola provincia diversa (questa seconda, se soddisfatta, prevale sulla prima).

mobilità verso posti di lingua straniera nella scuola primaria : qualora si richiedano contestualmente sia posti comuni sia posti di lingua straniera, il docente può indicare l'ordine di preferenza. In mancanza di indicazioni prevale la richiesta per posti di lingua straniera

docenti di scuola secondaria di secondo grado possono chiedere con un'unica domanda scuole di province diverse.

Presentazione delle domande di passaggi di cattedra e passaggi di ruolo

Oltre al trasferimento è possibile chiedere, dopo il superamento del periodo di prova il passaggio di ruolo e/o di cattedra :

per i docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria è possibile chiedere il passaggio di ruolo (per un solo ruolo diverso e per una sola provincia anche diversa da quella di titolarità) se si è forniti di idoneità o di specifica abilitazione per le classi di concorso richieste. N. B. Ai fini del passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria il diploma di maturità magistrale conseguita entro l'a.s. 2001/02, è titolo che conserva il valore abilitante, ai sensi del D.M. 10/3/1997.

per i docenti della scuola secondaria di I grado è possibile chiedere sia il passaggio di cattedra (per le classi di concorso di cui si è in possesso di abilitazione), sia il passaggio di ruolo (per un solo ruolo e per le classi di concorso di cui si è in possesso di abilitazione o di titolo valido per l'accesso) o entrambi . Nella domanda di passaggio di ruolo nelle scuole secondarie di II grado si possono indicare sedi di più province. In caso di presentazione di più domande, la domanda di passaggio di ruolo prevale su tutte le altre.

per i docenti della scuola secondaria di II grado è possibile chiedere sia il passaggio di cattedra (per le classi di concorso di cui si è in possesso di abilitazione), sia il passaggio di ruolo (per un solo ruolo e per le classi di concorso di cui si è in possesso di abilitazione o di titolo di studio valido per l'accesso) In caso di presentazione di più domande, la domanda di passaggio di ruolo prevale su tutte le altre.

per i docenti tecnico pratici è possibile chiedere il passaggio di cattedra ad altre classi di concorso della tabella C ed è sufficiente il possesso del titolo di studio di accesso all'insegnamento. E' possibile chiedere anche il passaggio dal ruolo dei diplomati a quello dei laureati presentando apposita domanda e con il possesso della specifica abilitazione.

Per il personale educativo, purché in possesso delle abilitazioni specifiche, di idoneità o dei titoli di accesso, è possibile chiedere il passaggio di ruolo nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e II grado.

In caso di presentazione di più domande, è sufficiente documentarne una sola dichiarando con autocertificazione e/o documentando tutti i titoli in possesso, facendo poi riferimento a questa nelle altre domande. Per la mobilità professionale vanno dichiarati o documentati i titoli di studio e le specifiche abilitazioni.

Allegati: le domande di trasferimento e/o di passaggio devono essere accompagnate dai seguenti moduli allegati:

scuole dell'infanzia - modelli A1, A3 (all. G/1 e G/2);

scuole primarie - modelli B1, B4 (all. H/1 e H/2);

istituti di istruz. Sec. I gr. - modelli C1, C2, C3 (all. I/1, I/2, I/8);

istituti di istruz. Sec. II gr. - modelli D1, D2, D3 (all. J/1, J/2, J/12).

Tabelle valutazione :

servizio annuale dalla decorrenza giuridica (punti 6) – A1) punteggio aggiuntivo per servizio su piccole isole (punti 6)

servizio annuale preruolo (punti 3) – B2) punteggio aggiuntivo per servizio nelle piccole isole (punti 3) – B3) servizio di ruolo nella scuola primaria come "specialista" (da a.s. 92/93 a 97/98) con 0,5 punti nel plesso di titolarità e 1 al di fuori del plesso di titolarità.

servizio di ruolo con continuità negli ultimi tre anni nella scuola di attuale titolarità o nella scuola di servizio per i titolari di DOSostegno nella scuola sec. II° gr. e per i docenti di religione cattolica (punti 6); aggiuntivi 2 punti per ogni anno in più entro il quinquennio; 3 punti ogni anno oltre il quinquennio – N.B. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010.

Per chi non ha presentato per un triennio domanda di trasferimento o passaggio provinciale (punti 10)

N. B. Gli anni di preruolo sono valutati per intero ai fini dei trasferimenti e della mobilità professionale. Per quanto riguarda i trasferimenti d'ufficio e per la compilazione delle graduatorie interne, gli anni preruolo si valutano nella misura di 4 anni + 2/3 degli eccedenti. Per quanto riguarda il punto D (10 punti) si chiarisce che i docenti che hanno utilizzato i punti per chiedere il trasferimento provinciale, sia che l'abbiano ottenuto o non ottenuto, comunque hanno perso i 10 punti; inoltre li hanno persi anche coloro che hanno usufruito dell'assegnazione provvisoria che interrompe la continuità. Mantengono i 10 punti invece coloro che hanno richiesto il trasferimento interprovinciale anche se l'hanno ottenuto. Mantengono, inoltre, i 10 punti i docenti soprannumerari costretti a presentare domanda in quanto tale, indipendentemente dall'aver richiesto il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In merito all'attribuzione dei 10 punti, nella Nota 5-ter tabella di valutazione Allegato D) e nota (e) Allegato E): si stabilisce che il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato mediante dichiarazione personale. Si chiarisce, inoltre, che il triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo deve essere un periodo prestato continuativamente per quattro anni nella stessa scuola.

Ulteriori novità tabella valutazione servizi:

Nota 4 alla tabella di valutazione Allegato D): si chiarisce come si valuta un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso da quello attuale.

Tabella valutazione esigenze familiari:

ricongiungimento al coniuge o a genitori o figli (punti 6)

per ogni figlio sotto i sei anni (punti 4)

per ogni figlio sopra i sei ed entro i diciotto o per figli maggiorenni inabili al lavoro (punti 3)

per cura e assistenza figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti o del coniuge o del genitore inabili al lavoro assistiti solo nel comune richiesto (punti 6)

Tabella valutazione titoli generali principali:

promozione di merito distinto (punti 3)

superamento pubblico concorso per accesso al ruolo di appartenenza (punti 12)

per ogni diploma di specializzazione post-laurea (DPR n.162/82; L.341/90 (art.4,6,8); Decreto n.509/99) attivati da università statali o pareggiate, o da corsi equipollenti (punti 5) (non si valuta né la specializzazione per il sostegno, né la specializzazione S.S.I.S)

per ogni diploma universitario oltre il titolo di studio per l'accesso al ruolo – lauree brevi, primo livello, diploma ISEF (punti 3); viene chiarito che i diplomi di Accademia di belle arti e quelli di Conservatorio di musica, già equiparati a laurea di primo livello, vengono valutati punti 3, come le lauree triennali.

per ogni corso di perfezionamento non inferiore a un anno (come punto D) e per ogni master di 1° e 2° livello (punti 1)

per ogni diploma di laurea con durata almeno quadriennale, magistrale (specialistica), accademia belle arti, conservatorio (punti 5); viene chiarito che il diploma accademico di secondo livello viene valutato punti 5

dottorato di ricerca – un solo titolo (punti 5)

frequenza corso aggiornamento-formazione linguistica ministeriale – per scuola primaria (punti 1)

per ogni partecipazione a esami di stato fino all'a.s.2000/2001 come presidente o componente esterno o interno o attività svolta come docente di sostegno all'alunno handicappato che sostiene l'esame (punti 1) : per i trasferimenti a domanda e di ufficio, i titoli relativi a C), D), E), F), G), H), sono cumulabili fino ad un massimo di 10 punti

Per i trasferimenti nell'ambito del comune non si valutano le esigenze di famiglia

Valutazione titoli per la Mobilità professionale

Per la mobilità professionale non si valutano le esigenze di famiglia, e gli anni di preruolo si valutano per intero come per i trasferimenti..

Relativamente ai titoli generali, si valutano con punti 6 ciascuno i concorsi pubblici ordinari di livello pari o superiore oltre all'eventuale concorso per l'accesso al ruolo di appartenenza che si valuta punti 12. Inoltre è prevista la valutazione dei crediti professionali per cui, per ogni anno di servizio (non meno di 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui si è richiesto il passaggio sono attribuiti punti 3.